

approfondimenti, notizie e informazioni



maggio 2022





AMBIENTE E SICUREZZA

di Mariagrazia Pellerino e Ilaria Tolio, Studio legale Pellerino

L'attività di verifica dell'Organismo di Vigilanza a fronte delle novità introdotte dalla Legge 215/2021 alla figura dei preposti alla sicurezza

Come noto, la Legge 17 dicembre 2021, n. 215 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili", ha apportato numerose modifiche al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008). Tra le più significative si richiamano quelle che riguardano la figura del preposto alla sicurezza ("persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa" articolo 2 "Definizioni" lett. e) D.Lgs. 81/2008).

In particolare, la Legge citata ha previsto:

- l'introduzione dell'obbligo formale per il datore di lavoro e per il dirigente di individuare i preposti per l'effettuazione dell'attività di vigilanza;
- il rafforzamento delle funzioni di vigilanza e l'attribuzione di nuovi compiti e poteri ai preposti;
- sanzioni per il preposto in caso di mancato adempimento agli obblighi previsti dalla legge;
- nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, l'obbligo per i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori di indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto;
- sanzioni in caso di mancata individuazione della figura del preposto da parte del datore di lavoro o del dirigente e di mancata indicazione al datore di lavoro committente del personale che svolge il ruolo di preposto;
- l'implementazione delle attività formative del preposto (interamente in presenza e ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni



qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi sulla base del nuovo Accordo che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dovrà adottare entro il 30 giugno 2022):

- la possibilità di stabilire all'interno dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di vigilanza indicate nell'articolo 19 del Testo Unico;
- che il preposto non possa subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.

Ai sensi dell'articolo 19 "Obblighi del preposto" del D.Lgs. 81/2008, il primo compito attribuito al preposto è quello di sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.

A seguito delle modifiche intervenute, il preposto, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, deve, innanzitutto, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza.

In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, il preposto è tenuto a interrompere l'attività del lavoratore e ad informare i superiori diretti.

Ancora, in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza il preposto, deve ora, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

Sono, invece, rimasti invariati gli ulteriori compiti assegnati ai preposti:

- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;



- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.

A fronte delle modifiche descritte ci si chiede quali siano i controlli che dovrà svolgere in proposito l'Organismo di Vigilanza in un'ottica di prevenzione del rischio reati di cui all'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001.

Invero, pur non competendo all'Organismo di Vigilanza un sindacato sulla natura delle scelte organizzative e tecniche compiute dal datore di lavoro, essendo tale Organismo tenuto a monitorare l'adozione e l'efficace attuazione di un Modello che rispetti tutti gli obblighi di legge di cui all'art. 30 del Testo Unico, non potrà esimersi dal verificare l'avvenuto adeguamento degli enti alle nuove disposizioni normative che, peraltro, non hanno riguardato soltanto la figura dei preposti.

Come noto, il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando, come previsto dall'art. 30 citato, un sistema aziendale per l'adempimento degli obblighi giuridici relativi, tra gli altri, alle attività di natura organizzativa, alle attività di informazione e formazione dei lavoratori, all'esistenza di idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione di queste attività e di un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione e il controllo del rischio.

Dovendo l'Organismo di Vigilanza vigilare sul sistema organizzativo adottato dell'ente in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e ai fini del proprio giudizio sulla corretta attuazione di un Modello organizzativo che rispecchi i contenuti dell'articolo 30 D.Lgs. 81/2008, potrà essere utile



procedere alle seguenti attività (anche attraverso la richiesta di specifici flussi informativi in proposito):

- verifica dell'avvenuta individuazione dei preposti con un atto formale (sottoscritto per accettazione dal soggetto individuato e con tracciabilità della data di conferimento) che espliciti i compiti, i nuovi obblighi e anche le sanzioni;
- verifica dell'aggiornamento dell'organigramma della sicurezza che dovrà essere reso noto a tutta la struttura aziendale;
- in caso di svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, verifica dell'avvenuta comunicazione al datore lavoro committente del personale che svolge la funzione di preposto;
- verifica dell'eventuale aggiornamento delle procedure aziendali di sicurezza a seguito del recepimento dei nuovi compiti e poteri del preposto;
- verifica del rispetto, a seguito dell'adozione del nuovo accordo, degli obblighi formativi così come previsti dal revisionato articolo 37 D.Lgs. 81/2008;
- verifica della tracciabilità delle attività di vigilanza condotte dal preposto (registrate attraverso apposita modulistica o *check-list* di controllo).